

LEGGE REGIONALE 08 agosto 2017, n. 27

Adeguamento delle norme regionali in materia di pianificazione faunistico-venatoria: modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

**Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50
"Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".**

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 sono aggiunte le parole: "*, garantendo la coesistenza tra le specie e le attività antropiche presenti sul territorio*".

2. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: "*mediante il coordinamento nonché, ove necessario, l'adeguamento ai fini della tutela degli interessi ambientali e di ogni altro interesse regionale, dei piani provinciali di cui all'articolo 9 e*" sono sostituite dalle seguenti: "*e può essere aggiornato nel periodo di validità con le modalità di cui al successivo comma 6;*".

3. Al comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: "*Il Consiglio regionale, con lo stesso provvedimento, sentite le Province e*" sono sostituite dalle seguenti: "*Il Piano, in riferimento alla destinazione differenziata del territorio di cui al comma 3, sentite*".

4. Dopo il comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 sono inseriti i seguenti:

"4 bis. Il Piano individua la delimitazione della Zona faunistica delle Alpi, come definita dal comma 1 dell'articolo 11 della legge n. 157/1992 e, tenuto conto delle consuetudini e tradizioni locali, ne ripartisce il territorio in Comprensori alpini.

4 ter. Il Piano determina, individuandole anche graficamente nella relativa cartografia:

- a) le oasi di protezione;*
- b) le zone di ripopolamento e cattura;*
- c) i centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;*
- d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;*
- e) l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi, tenuto conto anche di quelli autorizzati alla data di entrata in vigore della legge n. 157/1992;*
- f) l'identificazione dei valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna;*
- g) i programmi di miglioramento ambientale, volti a favorire la riproduzione naturale e la sosta di fauna selvatica, comprendenti eventuali progetti di valorizzazione del territorio presentati da singoli proprietari o conduttori di fondi, a norma del comma 4 dell'articolo 23 della legge n. 157/1992, nonché iniziative di ripristino di biotopi distrutti e di creazione di biotopi con particolare riguardo ai territori di cui alle lettere a) e b);*

h) i programmi di immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura, da attuare con la collaborazione delle associazioni venatorie, di selvatici presenti in soprannumero in parchi nazionali e regionali ed in altri ambiti faunistici, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e sentite le strutture regionali delle organizzazioni professionali agricole presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 8 della legge n. 157/1992."

5. Dopo la lettera a) del comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è inserita la seguente:

"a bis) lo schema di statuto dei Comprensori alpini;".

6. Dopo la lettera b) del comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è inserita la seguente:

"b bis) l'indice di densità venatoria minima e massima per i Comprensori alpini tenuto conto di quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 14 della legge n. 157/1992;".

7. La lettera d) del comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è abrogata.

Art. 2

Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: *"Le Province istituiscono"* sono sostituite dalle seguenti: *"La Giunta regionale istituisce"*.

2. Al comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: *"le Province sono delegate"* sono sostituite dalle seguenti: *"la Giunta regionale provvede"*.

3. Al comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: *"dalle Province"* sono sostituite dalle seguenti: *"dalla Giunta regionale"*.

4. Al comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: *"dalle Province"* sono sostituite dalle seguenti: *"dalla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria"*.

Art. 3

Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: *"Le Province istituiscono"* sono sostituite dalle seguenti: *"La Giunta regionale istituisce"*.

2. Al comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: *"delle Province e, previo assenso, della Regione e"* sono sostituite dalle seguenti: *"della Regione e, previo loro assenso, della Città metropolitana di Venezia, delle Province,"*.

3. Al comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: *"dalle Province"* sono sostituite dalle seguenti: *"dalla Giunta regionale"*.

4. Al comma 5 dell'articolo 11 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: *"dalle Province"* sono sostituite dalle seguenti: *"dalla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria"*.

Art. 4

Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: *"le Province sono delegate"* sono sostituite dalle seguenti: *"la Giunta regionale provvede"* e le parole: *"dall'INFS"* sono sostituite dalle seguenti: *"dall'ISPRA"*.

Art. 5

Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: *"Le Province istituiscono"* sono sostituite dalle seguenti: *"La Giunta regionale istituisce"*.
2. Al comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: *"la Provincia, sentito l'INFS"* sono sostituite dalle seguenti: *"la Giunta regionale, sentito l'ISPRA"* e le parole: *"dalla Provincia"* sono sostituite dalle seguenti: *"dalla stessa Giunta regionale"*.
3. Al comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: *"delle Province"* sono sostituite dalle seguenti: *"della struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria,"*.

Art. 6

Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

1. Il comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è sostituito dal seguente:
"1. La Giunta regionale, in attuazione del piano faunistico-venatorio regionale, istituisce gli Ambiti territoriali di caccia."
2. Al comma 5 dell'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: *"dalla Provincia"* sono sostituite dalle seguenti: *"dalla Giunta regionale"*.
3. La lettera d) del comma 5 dell'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è sostituita dalla seguente:
"d) due esperti in materia di programmazione faunistico-venatoria in rappresentanza della Regione;".
4. Al comma 14 dell'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 la parola: *"Provincia"* è sostituita dalle seguenti: *"struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria"*.

Art. 7

Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

1. Al comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: *"al Presidente della Provincia competente per territorio"* sono sostituite dalle seguenti: *"alla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria"* e le parole: *"La Provincia"* sono sostituite dalle seguenti: *"La struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria"*.
2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 sono aggiunte le parole: *" , purché inclusi nel Veneto"*.

Art. 8

Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

1. Al comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: *"su proposta delle Province interessate,"* sono soppresse e le parole: *"provvedono le Province"* sono sostituite dalle seguenti: *"provvede la struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria"*.
2. Al comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: *"le Province svolgono le funzioni tecnico-amministrative inerenti l'attività venatoria sulla base di apposito regolamento che deve tra l'altro prevedere"* sono sostituite dalle seguenti: *"la Giunta regionale, con proprio provvedimento, determina in particolare"*.
3. Alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: *" , da parte della Giunta provinciale,"* sono soppresse.

4. Al comma 4 dell'articolo 23 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: *"Le Province, nel regolamento di cui al comma 3, disciplinano"* sono sostituite dalle seguenti: *"La Giunta regionale con il provvedimento di cui al comma 3 determina inoltre"*.

5. Alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 23 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: *"della Provincia,"* sono soppresse.

6. Al comma 5 dell'articolo 23 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: *"della Provincia"* sono sostituite dalle seguenti: *"del territorio provinciale"* e le parole: *"di altre Province anche"* sono sostituite dalle seguenti *" , anche"*.

Art. 9

Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

1. Il comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è sostituito dal seguente:

"1. La Giunta regionale, nel territorio compreso del tutto o in parte nella zona faunistica delle Alpi e in attuazione della pianificazione, istituisce comprensori alpini, tenuto conto delle consuetudini e tradizioni locali."

2. Al comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: *"provinciale ai sensi del comma 3 dell'articolo 9"* sono sostituite dalle seguenti: *"faunistico-venatorio regionale"*.

3. Al comma 4 dell'articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 la parola: *"Provincia"* è sostituita dalle seguenti: *"Giunta regionale"* e le parole *" con l'articolo 14"* sono sostituite *"col comma 4 dell'articolo 14"*.

4. Al comma 6 dell'articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 la parola: *"provinciale"* è sostituita dalle seguenti: *"faunistico-venatorio regionale"*.

5. Al comma 7 dell'articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 la parola: *"Provincia"* è sostituita dalle seguenti: *"struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria"*.

6. Al comma 8 dell'articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: *"con le altre Province"* sono sostituite dalle seguenti: *"tra le Province contermini"*.

Art. 10

Abrogazioni.

1. L'articolo 9 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" è abrogato.

Art. 11

Norme transitorie.

1. In sede di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale, nella predisposizione del Piano faunistico-venatorio di cui all'articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio", può far propri, anche attraverso il coordinamento ed il loro adeguamento complessivo o anche solo parziale, i piani faunistico-venatori approvati dalla Città metropolitana di Venezia e dalle Province alla data di entrata in vigore della presente legge, sottoposti con esito positivo a procedura di valutazione ambientale strategica (VAS).

Art. 12

Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 13

Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 8 agosto 2017

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"

Art. 2 - Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"

Art. 3 - Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"

Art. 4 - Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"

Art. 5 - Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"

Art. 6 - Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"

Art. 7 - Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"

Art. 8 - Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"

Art. 9 - Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"

Art. 10 - Abrogazioni

Art. 11 - Norme transitorie

Art. 12 - Clausola di neutralità finanziaria

Art. 13 - Entrata in vigore